

FAQ

RICHIESTE AI SENSI DELL'ADDENDUM ALL'ACCORDO PER IL CREDITO 2019

1) Quali sono le caratteristiche che devono avere le imprese e le operazioni per poter beneficiare delle misure previste dall'Addendum all'Accordo per il Credito 2019?

R. Come previsto dall'Accordo e di conseguenza dall'addendum, l'impresa deve essere "in bonis" ossia, al **momento della richiesta da parte dell'impresa**, non deve avere posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non-performing, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

Le misure previste dall'Addendum sono applicabili ai finanziamenti in essere alla data del 31 gennaio 2020 che possono presentare anche rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della richiesta da parte dell'impresa. Inoltre, possono essere ammessi ai benefici dell'Addendum anche quei finanziamenti che hanno già fruito di sospensione o l'allungamento nell'arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

2) Cosa si intende con la dicitura "le banche possono applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell'Accordo"?

R. Con tale dicitura si intende che possono beneficiare dell'Accordo tutte quelle fattispecie che, non rispettando le sue caratteristiche, offrono all'impresa condizioni più vantaggiose: ad esempio, è possibile concedere una sospensione superiore a 12 mesi oppure una sospensione sia della quota capitale che della quota interesse.

3) Quali sono le modalità di invio per le richieste ai sensi dell'Addendum all'Accordo per il Credito 2019?

R. Prima della presentazione della richiesta al Gestore, la Banca deve deliberare la concessione della sospensione/allungamento e, in caso di Riassicurazione, il Confidi deve deliberare l'adeguamento della propria scadenza. Possono inviare la richiesta anche le Banche che non hanno aderito all'Accordo per il credito 2019.

La richiesta, per singola posizione, deve essere inviata tramite Portale FdG (Funzionalità "inserimento documenti"- "altre variazioni") utilizzando "Allegato 13 Covid".

In caso di invio massivo, la richiesta (Allegato 13 Covid) deve essere inviata tramite PEC all'indirizzo fdggestione@postacertificata.mcc.it e successivamente, sarà il Gestore ad effettuare l'upload della richiesta sul Portale per le singole posizioni.

Tutte le richieste sono confermate d'ufficio dal Gestore e non è previsto l'invio di altre comunicazioni al soggetto richiedente.

In fase eventuale di Verifica Documentale/Escussione della Garanzia, non sarà richiesta documentazione comprovante i danni subiti dall'impresa a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-2019.

4) L'impresa dopo aver beneficiato delle misure previste dall'Addendum per l'Accordo per il Credito, può accedere a nuovi finanziamenti assistiti dalla Garanzia del Fondo?

R. L'impresa resta ammissibile alla Garanzia del Fondo e di conseguenza sarà possibile presentare nuove richieste di ammissione al Fondo.

SOSPENSIONE AI SENSI DELLA LETTEREA F), COMMA 1, ART.49 DEL DL CURA ITALIA

5) Per le operazioni con piano di ammortamento che non rientrano nel perimetro dell'accordo Abi e/o sono concesse ad imprese non in bonis, è possibile richiedere la sospensione delle rate di ammortamento (o della sola quota capitale) prevista dal art.49 punto f del DL Cura Italia?

R. Dall'entrata in vigore di del DL Cura Italia e fino a sua scadenza, potrà essere presentata al Gestore tale richiesta di sospensione del finanziamento tramite l'Allegato 13 bis.

Pertanto, per le imprese con posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non-performing e finanziamenti con rate scadute da più di 90 giorni, non dovrà più essere utilizzata la procedura ordinaria per le richieste di prolungamento della durata della garanzia per le imprese in difficoltà (allegato 17). In presenza di evento di rischio precedentemente comunicato, prima di inviare la richiesta con Allegato 13 bis, il soggetto richiedente dovrà procedere alla cancellazione dell'evento.

6) Non è più previsto l'utilizzo dell'allegato 17?

R. L'allegato 17 non dovrà essere più utilizzato solo per l'invio delle richieste di prolungamento della durata della garanzia a seguito di sospensione della quota capitale o della rata. Resta valido per tutte le altre casistiche diverse dalla sospensione, vale a dire piani di rientro e rimodulazione dei piani esistenti.

7) In alcuni casi il soggetto finanziatore non adotta formale Delibera ma procede automaticamente alla sospensione del finanziamento. Com'è possibile dimostrare la concessione del beneficio?

R. In questi casi, come documentazione comprovante la data di concessione del beneficio da inviare in fase controlli e/o richieste di escussione, è sufficiente anche una comunicazione interna o una comunicazione inviata al cliente di concessione della sospensione.